



CITTA' DI CASTELVETRANO
Provincia di Trapani

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI CIVILI

Approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 25/03/2010.

ARTICOLO 1

Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione del matrimonio civile di cui agli articoli da 84 a 116 del Codice Civile.

La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

ARTICOLO 2

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni civili anche i consiglieri o gli assessori comunali, o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale a ciò abilitati per legge e appositamente delegati dal Sindaco.

ARTICOLO 3

Il matrimonio civile può essere celebrato su domanda degli interessati, nei seguenti locali:

- a) Ufficio dell'Ufficiale di Stato Civile sito in Piazza Gen. Cascino – Palazzo Informagiovani;
- b) Luoghi nella disponibilità comunale, individuati con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

ARTICOLO 4

I matrimoni civili sono celebrati:

- In via ordinaria, nell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile (mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00; pomeriggio lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,00).
- In via straordinaria i matrimoni civili si possono celebrare anche nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00; nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Non si effettuano celebrazioni nelle seguenti giornate: 1° e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno (Festa del Patrono), 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre.

ARTICOLO 5

Per la celebrazione di matrimoni presso uno dei luoghi di cui all'art. 3 è dovuto il pagamento dell'importo della tariffa che sarà successivamente determinato con delibera di Giunta Municipale.

Nella determinazione delle tariffe dovranno essere considerati a titolo di rimborso:

- Il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, etc.)

ARTICOLO 6

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

La richiesta relativa all'uso dei luoghi di cui all'art.3 del presente regolamento, deve essere inoltrata almeno, di norma, quaranta giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castelvetro da parte di uno degli sposi (Allegato A).

L'Ufficio di Stato Civile entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa all'Ufficio di Stato Civile. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale o tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Castelvetro con l'indicazione della causale: "prenotazione sala per matrimonio civile".

Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti. La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile.

ARTICOLO 7

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune di Castelvetro si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

ARTICOLO 8

È fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia, nonché offrire rinfreschi.

ARTICOLO 9

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- Il Codice Civile;
- Il D.P.R. 3/11/2000, n. 396;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- La legge 142/90 nel testo vigente in Sicilia;
- Lo Statuto comunale.

ARTICOLO 10

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.